Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 3 aprile 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1968, n. **270.**

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria 1ª *b)* se munito di laurea.

Il personale assunto in qualità di stenogrago d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, *speaker*, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.

Ai fini delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435.

Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

Art. 3.

Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per il personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.

I predetti consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.

Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita — a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale — l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

Art. 5.

Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

E' data facoltà al personale di cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo che non maturi, al raggiungimento del 65° anno di età, l'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione statale e non fruisca di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o altre forme di previdenza sostitutive della assicurazione stessa, può riscattare, negli stessi modi stabiliti dal primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima, i periodi di servizio continuativo prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo anteriormente all'assunzione a contratto.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

Art. 7.

All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — CORONA — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **271.**

Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i chiechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66.

Art. 2.

All'onere di lire 6.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **272.**

Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalità del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento.

In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio.

All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **273.**

Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici) dell'esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Servizio veterinario dell'esercito e nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina.

Fino a quando l'Accademia non sarà funzionante, i relativi corsi sono tenuti presso altri istituti o scuole militari già esistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, sono fissate le modalità dei corsi, le materie di insegnamento militare e tutte le norme necessarie all'inquadramento degli allievi nei corsi stessi.

Art. 2.

L'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia avviene mediante pubblico concorso per esami fra i giovani celibi o vedovi senza prole, che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 22° anno di età e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'iscrizione alle facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di veterinaria, e degli altri requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente a seconda delle forze armate per le quali è indetto il concorso.

Il limite massimo di età è elevato a 26 anni per i sottufficiali delle forze armate in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di età e le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso è stabilito dal Ministro per la difesa a seconda delle esigenze delle singole forze armate.

Gli orfani di guerra, gli orfani dei caduti per fatti di guerra o per servizio e gli allievi delle Scuole militari dell'esercito e del collegio F. Morosini in Venezia, hanno nell'ordine predetto la preferenza, a parità di merito, rispetto agli altri vincitori del concorso.

Le materie su cui vertono gli esami di concorso e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Art. 4.

I giovani ammessi all'Accademia di sanità militare interforze frequentano presso una università di Stato il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, o in farmacia, o in veterinaria. Essi sono altresì tenuti a conseguire le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale.

Durante gli studi universitari i giovani seguono corsi complementari di materie militari, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 5.

I giovani ammessi al primo anno di corso assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo biennio tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dal piano di studi dell'università per il primo biennio stesso, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al precedente comma, sono dimessi dai corsi, salvo che per essi non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal successivo articolo 8, secondo comma, nel qual caso gli allievi stessi sono aggregati, a tutti gli effetti, al corso successivo.

I giovani ammessi all'Accademia che siano ufficiali di complemento o sottufficiali, sono cancellati dai ruoli ed assumono la qualifica di allievi.

Art. 6.

Gli allievi hanno diritto all'assegno giornaliero riconosciuto agli allievi delle accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto ad un assegno fisso mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Durante la frequenza del corso di studi, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, compete, in luogo dell'assegno giornaliero, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno fisso mensile di cui al comma precedente, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Agli allievi, qualunque sia la loro provenienza, e per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modifiche.

L'importo dell'assegno giornaliero e dell'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi ed agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota, pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola presso cui si svolgono i corsi, secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1:

a) per una quota di spese generali (comprensiva delle spese di manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria) in misura da stabilirsi anno per anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) per le spese di mantenimento, una volta conseguita la qualifica di aspirante ufficiale;

c) per l'eventuale rimborso delle spese di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, la differenza attiva tra gli assegni accantonati e le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma ed eventuali spese straordinarie sarà corrisposta agli interessati.

Art. 7.

Le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università per l'intero ciclo di studi accademici sono a carico dell'amministrazione.

Agli allievi ed agli aspiranti ufficiali non si applicano le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Art. 8.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e delle rispettive abilitazioni all'esercizio professionale indicate nell'articolo 4, nei limiti di tempo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1.

Il Ministro per la difesa ha la facoltà di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 9.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione all'accademia, assumono, quali militari volontari, una prima ferma della durata di anni due, allo scadere della quale, nell'ipotesi di proroga contemplata dall'articolo 5, terzo comma, della presente legge, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, di anni sette per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria.

E' concesso agli allievi il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro solo in caso di comprovati gravi motivi familiari. In tal caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi; la sua posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

Prima della nomina a tenente in servizio permanente, gli aspiranti ufficiali debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente per un periodo di anni otto.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze, ha facoltà di allontanare di autorità quegli allievi che:

a) nel corso del primo anno dimostrino scarse attitudini militari in guisa da essere giudicati non meritevoli di poter aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;

b) nel corso del primo biennio di studi rivelino lesioni od infermità tali da pregiudicare l'efficienza psicofisica richiesta quale ufficiale in servizio permanente.

In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, dovranno rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute a favore degli allievi medesimi per tasse, contributi universitari e libri di testo universitari che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare presso cui si svolgono i corsi, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Il Ministro per la difesa ha altresì facoltà, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze di allontanare di autorità quegli allievi che, per gravi ragioni disciplinari, non giudichi meritevoli di poter conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente. In tali casi gli allievi, o chi esercita la patria potestà su di loro, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute sia per tasse, contributi e libri universitari, sia per il loro mantenimento, ed eccedenti il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituti o scuola militare, che resta in ogni caso devoluto all'ente stesso.

Le disposizioni contenute nel precedente terzo comma si applicano anche agli allievi che sono dimessi dai corsi di applicazione del terzo comma dell'articolo 5 o che, superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio di studi, non chiedano di contrarre la ferma quali aspiranti ufficiali.

In tutti i casi sopra considerati gli allievi perdono la qualifica posseduta e la loro posizione nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

Art. 11.

Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.

In tali casi gli aspiranti ufficiali vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.

Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.

Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze.

Art. 12.

I fondi devoluti all'accademia, istituto o scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

Le somme riscosse dall'accademia, istituto o scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Art. 13.

Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 9, terzo comma, dell'articolo 10 o dell'articolo 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare.

Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente articolo 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro per la difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianità nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.

Art. 14.

Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:

a) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

b) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'esercito

o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

c) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio veterinario dell'esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Gli ufficiali così nominati frequentano presso la forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Art. 15.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'accademia dei giovani che abbiano superato tutti gli esami previsti, rispettivamente, per il primo anno o per il primo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

I limiti di età per l'ammissione indicati nell'articolo 2, sono aumentati, rispettivamente, di uno o due anni.

I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali.

Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualità di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualità di aspiranti ufficiali.

Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente articolo 14.

Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione alla accademia sono emanati con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1969, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari suddetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **274**.

Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 77-*bis*.

« Nelle ipotesi di cui agli articoli 75 e 77, l'ufficiale dello stato civile fa rapporto al competente procuratore della Repubblica e gli trasmette copia del processo verbale di consegna del bambino trovato o del verbale di trascrizione della comunicazione del direttore dell'istituto.

Il procuratore della Repubblica richiede al tribunale di pronunciare sentenza per la formazione dell'atto di nascita, in conformità della seconda parte dell'articolo 69.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo esperiti gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese cui anche presumibilmente si riferiscono le risultanze probatorie.

Gli estratti per riassunto e i certificati relativi alla nascita sono rilasciati in base alla sentenza del tribunale.

Negli estratti per riassunto e nei certificati degli atti dello stato civile relativi alla nascita, nonchè negli altri atti dello stato civile, le persone, che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si trovavano nella situazione prevista dagli articoli 75 e 77 e per le quali non sia stato successivamente formato l'atto di nascita, vengono indicate come nate rispettivamente nel luogo del rinvenimento o in quello in cui ha sede l'istituto, e nel giorno, mese ed anno presuntivamente stabiliti in relazione all'età apparente attribuita nel processo verbale di cui all'articolo 75 o nella comunicazione di cui all'articolo 77.

Tali indicazioni devono essere annotate dall'ufficiale dello stato civile a margine dell'atto al quale si riferisce l'estratto o il certificato, ai fini del rilascio di ulteriori documenti.

Le stesse indicazioni devono risultare in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui, per le norme vigenti, è prescritto che siano indicati il luogo e la data di nascita della persona ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 275.

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito nella colonna 6 dei quadri XV - ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e XVI - ruolo del servizio sanitario dello Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche e in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 del quadro VII - ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore, è calcolata sulla somma dei posti in organico dei capitani e dei tenenti diminuita del numero dei capitani già valutati.

Sono esclusi dalla valutazione i capitani con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a sei anni.

Le disposizioni della presente legge si applicano fino a quando la consistenza numerica dei capitani e dei tenenti del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici), del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del ruolo del corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) non raggiunga i quattro quinti di quella prevista dai rispettivi organici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 276.

Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. 277.

Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai servizi del commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi è adibito personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Gli impiegati attualmente in servizio alle dipendenze del commissariato almeno dalla data del 31 marzo 1964 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Gli operai attualmente in servizio alle dipendenze del commissariato da data anteriore al 1° gennaio 1960 sono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 3.

L'inquadramento di cui all'articolo precedente è effettuato nella carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1967.

Il personale dovrà a tal fine possedere il titolo di studio prescritto per l'assunzione nei ruoli e nella carriera di inquadramento ed avere effettivamente svolto le funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

Detto personale dovrà altresì avere comunque maturato presso il commissariato una anzianità — valutata secondo le disposizioni di cui all'ultimo comma d ' presente articolo — non inferiore a quella minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per conseguire la qualifica di inquadramento.

Ai fini dell'inquadramento in una qualifica successiva a quella a ruolo aperto si considera il periodo di undici anni richiesto per l'esame di idoneità se trattasi di carriere direttive e di concetto ed il periodo di tredici anni se trattasi di carriera esecutiva.

Agli effetti del riconoscimento delle anzianità nella carriera e nella qualifica di inquadramento il servizio prestato alle dipendenze del commissariato è valutato per intero.

Art. 4.

Il personale assunto dal commissariato nelle categorie non di ruolo è inquadrato nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo statale, previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sempreché in possesso del prescritto titolo di studio, conservando per intero l'anzianità di servizio non di ruolo maturata presso il commissariato.

Il personale di cui al precedente comma potrà essere collocato nei ruoli di cui alle tabelle 7ª ed 8ª allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, con le modalità ed alle condizioni previste dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Art. 5.

L'inquadramento degli operai, di cui all'articolo 2, secondo comma della presente legge, sarà effettuato alle condizioni, con le modalità e le decorrenze previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 6.

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 presso il commissariato può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Art. 7.

Per coloro che non si avvalgano della facoltà di opzione, di cui al secondo comma del precedente articolo, il valore di riscatto delle polizze, accese presso l'Istituto nazionale assicurazione dal commissariato a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e successive integrazioni, sarà versato per intero allo Stato.

Detto valore sarà calcolato con riferimento alla data del decreto di inquadramento.

Art. 8.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello nuovo spettante in base alla qualifica di inquadramento.

Art. 9.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni in ragione di anno, viene fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti per gli anni successivi, intendendosi a tal fine ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1227, concernente la proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **278.**

Estensione anche alle colture viticole delle provvidenze previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 marzo 1968, n. **279**.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, concernente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Detto ente subentra alla stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze che viene soppressa ed il cui patrimonio è devoluto all'istituto di cui al presente articolo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all'istituto medesimo terreni della foresta di Montedimezzo-Feudozzo, nel limite di 100 ettari, per lo svolgimento delle attività della sezione operativa di San Pietro Avellana ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **280**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della congregazione delle religiose di Gesù Maria.

N. 280. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della congregazione delle religiose di Gesù Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 56. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **281**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Senigallia.

N. 281. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Senigallia in data 29 giugno 1967, integrato con dichiarazione dell'8 luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe lavoratore, in località Cesanella del comune di Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 59. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **282**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della congregazione delle suore carmelitane scalze missionarie.

N. 282. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, della congregazione delle suore carmelitane scalze missionarie.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 57. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **283**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata perpetua di S. Maria Madre della Chiesa, nel comune di Montottone.

N. 283. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 14 agosto 1967, integrato con dichiarazione del 29 agosto 1967, relativo alla erezione della vicaria curata perpetua di S. Maria Madre della Chiesa, in località Forche di Tenna del comune di Montottone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 58. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1968, n. **284**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 284. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, viene autorizzata ad accettare, dal comune di Gessopalena (Chieti) la donazione di un'area di mq. 370, sita in Gessopalena, viale Gennaro Finamore, da destinare alla costruzione di un edificio p.t., giusta atto a rogito notaio Andrea Costantini in data 12 aprile 1965, rep. 31, raccolta 28, registrato a Torricella Peligna il 3 maggio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 65. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Determinazione dei periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciali per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Elpidiense » di Porto S. Elpidio: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1965;

Benevento:

Carovana facchini « Libertas » Castelfranco in Miscano: giornate 22, decorrenza 21 luglio 1965;

Lecce:

Carovana facchini « S. Brizio » - Calimera: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1966;

Palermo:

Carovana « Palermitana » - Palermo: giornate 25, decorrenza 1° settembre 1964;

Rovigo:

Carovana facchini indipendenti Ficarolo: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(2680)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Approvazione di una clausola di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla società « Cattolica assicurazioni » con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Cattolica assicurazioni », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di polizza relativa alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di polizza per la determinazione del valore di riduzione nelle assicurazioni di rendita vitalizia di sopravvivenza a premi temporanei, presentata dalla società « Cattolica assicurazioni », con sede in Verona.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Andreotti

(2836)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Approvazione di una clausola di polizza di assicurazioni sulla vita, presentata dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di polizza relativa alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di polizza per la determinazione del valore di riduzione nelle assicurazioni di rendita vitalizia di sopravvivenza a premi temporanei, presentata dalla società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Andreotti

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « L'Union ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « L'Union », intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte ed invalidità, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia francese di assicurazioni « L'Union », in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 9 dicembre 1964.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Andreotti

(2837)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 marzo 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dottor Corsico Francesco, notaio residente nel comune di Novara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 1° maggio 1968.

(2938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso di Gagliano Aterno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1968 è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile la società di mutuo soccorso di Gagliano Aterno (L'Aquila), costituita il 19 maggio 1908.

(2676)

Scioglimento d'ufficio della società operaia di mutuo soccorso di Baricella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1968 la società operaia di mutuo soccorso di Baricella (Bologna) costituita nel 1874, giuridicamente riconosciuta con decreto del tribunale di Bologna in data 3 giugno 1891, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(2677)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 202, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla dottoressa M. Antonietta Ortu Busellu avverso il provvedimento del direttore dell'Istituto superiore di sanità 18 agosto 1967 di reiezione d'istanza diretta ad ottenere la promozione a ricercatore aggiunto.

(2686)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la cessione gratuita di un appezzamento di terreno di mq. 7000 circa, sito in Ravenna e distinto al relativo catasto al foglio n. 49, parte dei mappali 8 e 133-*b*, disposta in favore dell'ente in parola della S.p.A. ANIC, con sede in Milano, con deliberazioni in data 29 settembre 1965 e 29 aprile 1967.

(2791)

Autorizzazione alla provincia di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, la provincia di Parma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 206.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3024)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, la provindi Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.408.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3025)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.838.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3026)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.337.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3027)

Autorizzazione al comune di Vignola Falesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Vignola Falesina (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1968, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Crotta d'Adda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.399.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995)

Autorizzazione al comune di Petricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Petricoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.673.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.504.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997)

Autorizzazione al comune di Ripalta Guerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Ripalta Guerina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.207.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000)

Autorizzazione al comune di Villa Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1968, il comune di Villa Latina (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.140.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3001)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3028)

Autorizzazione al comune di Burcei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Burcei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3029)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3030)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3031)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3032)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3033)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.524.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3034)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.023.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3037)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.890.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3035)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.130.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3036)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.046.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3038)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Olmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Pieve d'Olmi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.126.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3039)

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.248.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3040)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.870.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3042)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.483.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3041)

Autorizzazione al comune di Tissi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Tissi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3043)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045)

Autorizzazione al comune di Teulada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Teulada (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.628.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.788.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.784.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3049)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Parmense, con sede in Parma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n 5110 in data 21 marzo 1968, sono state approvate alcune modifiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Bassa Parmense, con sede in Parma, deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 ottobre 1967.

(2903)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1994 in data 16 marzo 1968 il prof. Ernesto D'Apruzzo è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia.

(2842)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1968, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 394, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 22 giugno 1965 dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Ribeca Raniero ed altri, per impugnare — limitatamente alla decorrenza — il decreto ministeriale numero 36329/3754 del 19 agosto 1964, di promozione alla qualifica di ragioniere.

(2730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 2 aprile 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,55	624,70	624,77	624,69	624,70	—	624,72	624,69	624,55	624,70
$ Can.	576,50	577 —	576,75	576,40	576,45	—	577,10	576,40	576,50	577 —
Fr. Sv.	144,17	144,15	144,155	144,165	144,15	—	144,18	144,165	144,17	144,12
Kr. D.	83,80	83,82	83,87	83,82	83,80	—	83,81	83,82	83,80	83,80
Kr. N.	87,44	87,45	87,48	87,465	87,55	—	87,46	87,465	87,44	87,44
Kr. Sv.	120,83	120,87	120,86	120,85	120,70	—	120,87	120,85	120,83	120,86
Fol.	172,74	172,64	172,68	172,65	172,75	—	172,68	172,65	172,74	172,74
Fr B.	12,57	12,568	12,575	12,5690	12,55	—	12,57	12,5690	12,57	12,57
Franco francese	126,89	126,95	126,95	126,985	126,80	—	126,98	126,985	126,89	126,90
Lst.	1502,20	1502,55	1502,20	1502,15	1501,75	—	1502,20	1502,15	1502,20	1502,25
Dm. occ.	156,74	156,85	156,85	156,865	156,75	—	156,845	156,865	156,74	156,87
Scell. Austr.	24,14	24,15	24,15	24,15	24,05	—	24,155	24,15	24,14	24,14
Escudo Port.	21,87	21,87	21,85	21,87	21,80	—	21,835	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,96	8,97	8,975	8,965	8,90	—	8,9575	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 2 aprile 1968

Rendita 5 % 1935	106,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,645
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1968

1 Dollaro USA	624,705
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,172
1 Corona danese	83,815
1 Corona norvegese	87,462
1 Corona svedese	120,86
1 Fiorino olandese	172,665
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	126,982
1 Lira sterlina	1502,175
1 Marco germanico	156,855
1 Scellino austriaco	24,152
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	8,962

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Alessandria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria, colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Fresonara.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2806)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Avola, Noto, Rosolini e Siracusa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2807)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Vicenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Vicenza colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Barbarano, Bassano del Grappa, Campiglia dei Berici, Castegnero, Gambellara, Grancona, Lonico, Montebello Vicentino, Orgiano, Rosà, Rossano Veneto, S. Germano dei Berici, Sarego, Solagna, Sassano e Villaga.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2808)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Misterbianco, Motta S. Anastasia e Pedara.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2809)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Treviso colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Treviso colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Altivole, Asolo, Arcade, Borso, Breda di Piave, Caerano S Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Crespano, Fonte, Giavera, Loria, Maser, Maserada, Monastier, Monfumo, Monte Belluna, Moriago, Paderno, Paese, Possagno, Povegliano, Quinto di Treviso, Riese, Roncade, S. Biagio di Callalta, S. Zenone degli Ezzelini, Sernaglia, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello e Zenson di Piave.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2814)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cagliari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cagliari colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Villaputzu.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2810)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Latina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Latina colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Monte S. Biagio.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2811)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Terni colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Terni colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Fabro.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2812)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brindisi colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Ceglie Messapico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2813)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brescia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brescia colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Castelmella.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2818)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Rovigo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Rovigo colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Porto Tolle e Rosolina.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2819)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Foggia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 29 maggio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Foggia colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ortanova, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Stornarella e Troia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2817)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bologna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bologna colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Castel Guelfo, Crespellano, Imola, Medicina, Mordano, S. Giovanni in Persiceto e S. Lazzaro di Savena

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2822)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Caserta colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caserta colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Marcianise.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2823)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Ravenna colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Ravenna colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Bagnara di Romagna.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2824)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Pistoia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Pistoia colpite nell'anno 1967 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agliana, Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Quarrata.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1967.

(2834)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trapani colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1966, integrativo del decreto interministeriale emanato in data 14 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trapani colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Pantelleria, Salaparuta, Salemi, S. Ninfa, Trapani, Valderice e Vita.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(2815)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Napoli colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Napoli colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Marano e Quarto di Napoli.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2820)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1967, integrativo del decreto interministeriale emanato in data 24 novembre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Taurianova.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966.

(2828)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1966 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Milazzo, Montagna Reale, Montalbano di Elicona, Novara Sicula, Patti, S. Angelo di Brolo, S. Filippo del Mela, Sinagra, S. Piero Patti, Torregrotta e Tortorici.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1966

(2821)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Belluno colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1967, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Belluno colpite nell'anno 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Limana e Pieve D'Alpago.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(2833)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cagliari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cagliari colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Pula, Quartu S. Elena, Sedilo e Villa San Pietro.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(2831)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, rivolta al presidente della Corte stessa e corredata dei documenti indicati al settimo comma del presente articolo.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio o il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e)* del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e)* dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date e la sede delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, presso l'ufficio statale di appartenenza e, per gli avvocati, al recapito da essi indicato nella domanda.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato da ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1968

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 222

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte.

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 5 marzo 1968

Il presidente: CARBONE

(2504)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti di corte di appello di Bologna, Brescia, Cagliari, Genova, Milano, Perugia, Torino, Trento e Venezia, richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti attualmente vacanti nelle cancellerie e segreterie degli uffici stessi;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello sotto indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi:

Corte di appello di Bologna;
Corte di appello di Brescia;
Corte di appello di Cagliari;
Corte di appello di Genova;
Corte di appello di Milano;
Corte di appello di Perugia;
Corte di appello di Torino;
Corte di appello di Trento;
Corte di appello di Venezia;

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di corte di appello per i quali viene indetto il presente concorso, nè potranno essere comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di istituto tecnico femminile oppure del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti;
5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;
6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;
d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

g) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
h) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero quattro del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministero di grazia e giustizia e presentarla alla Segreteria della procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
m) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;
n) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Non si terrà conto, altresì,

delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;
2) nozioni di procedura penale;
3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;
4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso avranno chiesto di volere sottoporsi ad una delle materie facoltative, potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La commissione, alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, il giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca sempreché abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito l'idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dello apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere f) e g), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della università, o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente numero 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1968
Registro n. 9, foglio n. 154.

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1968, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . (2) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure (3) . . . .;

d) ha riportato (4) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: (5) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (6) . . . .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (7) . . . .;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (8) . . . . . .

Data . . . .

Firma: (9) . . . .

NOTE:

(1) indicare il numero del codice di avviamento postale;

(2) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(3) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(7) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(9) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(2784)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.